

Ai gentili clienti
Loro sedi

Le novità fiscali del DL casa e le principali scadenze di aprile 2014

Premessa

Nella prima parte della presente trattazione, verranno esaminate le **principali novità previste con il DL n. 47 del 28.03.2014, tramite il quale** il legislatore ha introdotto alcune **nuove disposizioni di carattere fiscale** al fine di agevolare il mercato immobiliare, con particolare riguardo alle locazioni degli immobili abitativi. La principale novità è contenuta nell'articolo 9 del DL n. 47/2014, il quale prevede la **riduzione dell'aliquota applicabile nel caso di canone concordato assoggettato a cedolare secca, già disposta in prima battuta dal DL n. 102/2013** (che ha segnato l'abbassamento dell'aliquota dal 19% al 15%). Viene ampliata, inoltre, la **possibilità di esercitare l'opzione anche per le locazioni stipulate nei confronti di cooperative ed enti senza scopo di lucro.**

Tra le novità "annunciate e non realizzate", invece, si segnala il **mantenimento del doppio tetto di spesa per il "bonus arredi", ovvero quell'agevolazione che prevede, per l'arredo e gli elettrodomestici degli immobili ristrutturati, una detrazione d'imposta pari al 50% della spesa sostenuta, nel limite del tetto di 10.000 euro** e delle **spese sostenute** per i lavori edili (il minore tra i due).

Con la presente trattazione analizziamo nel dettaglio le disposizioni concernenti la **tassazione delle locazioni con canone concordato e le disposizioni concernenti il bonus arredi** (a cui il contribuente ha accesso nel caso di esecuzione di lavori di ristrutturazione sull'immobile).

Successivamente, verranno brevemente **riassunte le principali scadenze e novità di periodo**, per evitare di "dimenticare" – tra le numerose scadenze previste- **qualche adempimento che potrebbe costare**, in alcuni casi, **"salate" sanzioni amministrative.**

Cedolare secca e canone concordato

Secondo quanto previsto dall'articolo 9 del DL n. 47/2014 per il **quadriennio 2014-2017 l'aliquota applicabile nell'ipotesi di locazione a canone concordato con opzione per la cedolare secca è pari al 10%**.

OSSERVA

Al riguardo si deve rammentare che l'aliquota applicabile alle locazioni con canone concordato era stata fissata dal D.Lgs. n. 23/2011 al 19%. Successivamente

- il dl n. 102/2013 ha previsto la **riduzione dell'aliquota dal 19% al 15%**;
- il dl n. 47/2014 ha ridotto **l'importo dell'aliquota dal 15% al 10%**.

IMPORTI DELLA CEDOLARE SECCA	
Periodo	Aliquota
2011-2012	19%
2013	15%
2014-2017	10% <i>(salvo ulteriori modifiche normative)</i>

Per effetto di tale modifica, si segnala che **l'opzione per la cedolare secca** (raffrontando la tassazione di una locazione a canone concordato con cedolare e con tassazione ordinaria) **risulta nettamente più conveniente rispetto alla tassazione ordinaria**.

ESEMPIO

Un contribuente affitta un immobile applicando un canone concordato annuo pari a 4.000 euro. Analizzando le due ipotesi di tassazione (tassazione ordinaria/cedolare secca) si ottiene il seguente schema:

ESEMPIO		
Scaglione di reddito IRPEF	Tassazione ordinaria	Cedolare secca
Fino a 15.000 euro (23%)	612 euro	400 euro
15.000 – 28.000 (27%)	718 euro	400 euro
28.000 – 55.000 (38%)	1.011 euro	400 euro
55.000 – 75.000 (41%)	1.091 euro	400 euro
75.000+ (43%)	1.144 euro	400 euro

OSSERVA

Si evidenzia che i **contratti concordati** sono i contratti stipulati ex art. 2 co. 3 e 8 della L. 431/98, relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni di cui all'art. 1 co. 1 lett. a) e b) del DL 30.12.88 n. 551, conv. L. 21.2.89 n. 61, e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere. Si tratta, ad esempio, dei Comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché dei Comuni confinanti con gli stessi, e degli altri Comuni capoluogo di Provincia

Con specifico riferimento ai contratti concordati, il richiamo dell'art. 2 co. 3 e dell'art. 8 della L. 431/98 dovrebbe consentire di estendere l'applicabilità della cedolare secca:

- sia ai **contratti aventi di durata minima di tre anni**, con rinnovo automatico di ulteriori due anni alla scadenza, stipulati a norma dell'art. 2 co. 3 della L. 431/98 (c.d. "3+2");
- sia ai **contratti di natura transitoria per la soddisfazione di particolari esigenze delle parti**, stipulati a norma dell'art. 2 co. 3 e 5 co. 1 della L. 431/98;
- sia ai **contratti di natura transitoria per la soddisfazione delle esigenze abitative di studenti universitari**, stipulati ai sensi dell'art. 2 co. 3 e 5 co. 2 e 3 della L. 431/98

Il bonus arredi

La seconda novità fiscale, come annunciato in premessa, riguarda il **mancato stralcio della disposizione introdotta con la legge di stabilità per il 2014 che limitava la detrazioni delle spese per mobili e grandi elettrodomestici alla spesa sostenuta per la ristrutturazione edilizia.**

Prima di illustrare nel dettaglio i limiti all'agevolazione "bonus arredi" ricordiamo che con la **legge di stabilità per il 2014** (legge n. 147/2014) il legislatore ha **prorogato le disposizioni in materia di recupero edilizio e risparmio energetico, garantendo ai contribuenti un maggior termine per beneficiare della detrazione maggiorata.**

In riferimento all'agevolazione riconosciuta per gli interventi di risparmio energetico, la legge di stabilità ha **modificato gli importi della detrazione entro i seguenti limiti:**

AGEVOLAZIONE			
Ipotesi	Importo detraibile	Massimale di detrazione	Rate
Interventi di risparmio energetico di qualsiasi tipo per le spese sostenute dal 06.06.2013 fino al 31.12.2014	65%	A seconda del tipo di intervento	10
Interventi di risparmio energetico di	50%	A seconda del tipo di	10


qualsiasi tipo per le spese sostenute dal 01.01.2015 fino al 31.12.2015		intervento	
Interventi di risparmio energetico su parti comuni per le spese sostenute dal 06.06.2013 fino al 30.06.2015	65%	A seconda del tipo di intervento	10
Interventi di risparmio energetico su parti comuni per le spese sostenute dal 01.07.2015 fino al 30.06.2016	50%	A seconda del tipo di intervento	10

In riferimento al recupero edilizio, **vengono attualmente riconosciute le seguenti detrazioni:**

AGEVOLAZIONE			
Ipotesi	Importo detraibile	Massimale di spesa	Termine
Recupero edilizio, interventi conservativi	50%	96.000 euro	Spese sostenute dal 26.06.2013 al 31.12.2014
	40%	96.000 euro	Dal 01.01.2015 al 31.12.2015
Interventi antisismiche in zone ad alto rischio	65%	96.000 euro	Per le spese sostenute fino al 31.12.2014
	50%	96.000 euro	Dal 01.01.2015 al 31.12.2015

In riferimento all'agevolazione di nostro interesse si segnala che secondo quanto previsto dalla legge n.147/2014 i contribuenti che fruiscono della detrazione per il recupero edilizio è **riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda**, fino a concorrenza delle spese sostenute per il risparmio energetico, **nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ nonché A per i forni per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.**

La detrazione, prorogata dalla Legge di stabilità 2014 dal 31.12.2013 **al 31.12.2014**, può essere fruita su un **massimale di spesa di 10.000 euro in dieci rate.**



La novità consistente nello **stralcio del limite che "ancorava" le spese per gli arredi/elettrodomestici alle spese per il recupero edilizio è stata annunciata con il DL salva Roma bis**, che **non è stato convertito in legge**. La disposizione avrebbe posto, quali **uniche condizioni per beneficiare del "bonus arredi"**:

- il **sostenimento di una spesa** per recupero edilizio;
- **l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici** fino ad un **massimale di 10.000 euro** di spesa.

Per effetto dello **stralcio della disposizione che eliminava il vincolo dal DL n. 47/2014 si deve ritenere applicabile, per il 2014**, l'agevolazione sugli arredi entro i seguenti **limiti**:

- il contribuente deve sostenere una spesa di recupero edilizio, e **l'agevolazione sugli arredi è ammessa nella misura massima delle spese sostenute per il recupero dell'immobile;**
- **l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non può in ogni caso superare il massimale di 10.000 euro di spesa.**

OSSERVA

Si precisa che **l'ulteriore limitazione consistente nelle spese sostenute** per il recupero edilizio **non è applicabile per l'anno 2013, essendo stata introdotta solamente con la legge di stabilità per il 2014**. Pertanto, in riferimento alle spese sostenute nel 2013 si applica solamente il limite di 10.000 euro per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, **mentre per l'anno 2014 si applica il limite più stringente tra:**

- le **spese sostenute per il recupero edilizio dell'immobile;**
- il **massimale di 10.000 euro.**

LIMITAZIONI AL BONUS ARREDI	
Anno 2013	Limite di spesa di 10.000 euro.
Anno 2014	Limite di spesa di 10.000 euro.
	Limite di spesa massimo fissato all'importo della spesa per i lavori di recupero edilizio.

Passiamo ora in rassegna le principali scadenze e novità di questo mese di aprile

Spesometro in scadenza: 10 aprile 2014 per i contribuenti con liquidazione iva mensile ed al 20 aprile per tutti gli altri.

Passiamo ora in rassegna le principali scadenze e novità di questo mese di aprile.

L' **appuntamento con lo "spesometro"** (o elenco clienti e fornitori IVA) relativo alle operazioni del 2013, è **previsto oggi 10 aprile 2014** per i contribuenti **con liquidazione iva mensile ed al 20 aprile per tutti gli altri.**

Osserva

Rispetto al precedente invio (relativo alle operazioni del 2012), quello in scadenza il prossimo mese di aprile dovrà essere rispettato anche da una nuova categoria di contribuenti, finora esclusa. Ci si riferisce alle **imprese agricole esonerate ai fini dell'Iva per aver realizzato**, nell'anno precedente, **un volume d'affari non superiore ad € 7.000**, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli.

Si ricorda che, per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri **si applica la sanzione** di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471", quindi, **da 258,00 euro a 2.065,00 euro.**

Osserva

È possibile avvalersi del ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97. **È inoltre ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad un terzo del minimo**, ai sensi dell'art. 16 del DLgs. 472/97.

Adempimenti di aprile: comunicazione dei Beni ai soci o finanziamenti in scadenza il prossimo 30 aprile 2014

Scade il 30.04.2014 il termine per effettuare l'invio dei dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci o familiari e di quelli relativi ai finanziamenti previsto dal DL 138/2011, relativi al periodo d'imposta 2013.

Quanto alla **comunicazione dei beni concessi in godimento a soci o familiari** (disciplinata dal provvedimento direttoriali del 2 agosto 2013 n. 94902), **l'obbligo di comunicazione può essere assolto**, alternativamente, **dall'impresa concedente o dal familiare dell'imprenditore.**

Sono esclusi dall'obbligo in parola, i professionisti, le associazioni professionali, le società semplici, gli enti non commerciali che non esercitano un'attività d'impresa e le società agricole produttive di soli redditi fondiari.

La comunicazione **in esame è dovuta:**

- ♣ nel caso **in cui sussiste una differenza tra il corrispettivo annuo relativo** al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento;
- ♣ qualora il **bene sia stato concesso in godimento in periodi precedenti**, ma il suo utilizzo continua a permanere anche nell'anno di riferimento della comunicazione.

Osserva

La norma sanziona il socio e la società (secondo il principio di solidarietà) per **l'omessa comunicazione** relativa ai beni in godimento ovvero **la trasmissione della stessa con dati non veritieri o incompleti**. **La sanzione è pari al 30% della differenza tra** il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo effettivamente pagato dal socio.

Qualora **il costo** per l'utilizzo del bene aziendale **non sia stato dedotto dall'impresa** e la **differenza tra valore di mercato e corrispettivo pagato abbia concorso a formare il reddito del socio o familiare (con relativa indicazione in UNICO)**, è applicabile la **sanzione residuale da € 258,00 ad € 2.065,00**. È peraltro **ammessa la definizione agevolata**, con **riduzione della sanzione ad un terzo del minimo**.

La comunicazione dei finanziamenti effettuati dai soci alla società, pur avendo a base una identica modulistica, **è disciplinata da un provvedimento distinto** (provvedimento direttoriale n. 94904/2013). Con tale comunicazione vanno indicati all'anagrafe Tributaria, **soltanto i dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nel periodo d'imposta 2013**, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, **pari o superiore a tremilaseicento euro**.

Sul punto, si precisa che:

- il **limite di 3.600,00 euro va verificato con riguardo alla posizione del singolo socio o familiare**;
- per **verificare il raggiungimento della soglia dei 3.600,00 euro complessivi si considerano i finanziamenti** senza tener conto delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo d'imposta;
- **deve essere indicata la data in cui è avvenuta l'ultima operazione di finanziamento**;
- l'obbligo di comunicazione dei finanziamenti **sussiste anche per le imprese in contabilità semplificata**, in presenza di conti correnti dedicati alla gestione dell'impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione.

Osserva

La **disciplina sanzionatoria in caso di omessa o incompleta comunicazione dei finanziamenti prevede che**, trattandosi di comunicazioni all'Anagrafe tributaria, **si applica la**

sanzione prevista dall'art. 13, comma 2 del DPR 605/73, in base al quale chi omette le comunicazioni è punito con la sanzione amministrativa da 206,58 a 5.164,57 euro; la sanzione è ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.

Dichiarazione ambientale mud: entro il 30.04.2014

Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.302 del 27 dicembre 2013 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/12/2013 "**Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2014**" che contiene **il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni entro il 30 aprile 2014**, con riferimento all'anno 2013.

Il provvedimento precisa che le seguenti Comunicazioni **devono essere presentate esclusivamente via telematica:** /

- ♣ **Comunicazione Rifiuti;**
- ♣ **Comunicazione Veicoli fuori uso;**
- ♣ **Comunicazione Imballaggi**, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
- ♣ **Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.**

La spedizione telematica alle Camere di commercio **deve essere effettuata tramite il sito www.mudtelematico.it**. I soggetti dichiaranti che intendono, o che devono avvalersi di questa modalità di invio, **debbono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale** (Smart Card o Carta Nazionale dei Servizi o Business Key) **valido al momento dell'invio**.

Il file trasmesso per via telematica può recare le dichiarazioni **relative a più unità locali afferenti alla stessa CCIAA competente territorialmente**, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti. Le associazioni di categoria e gli studi di consulenza **possono inviare telematicamente i MUD compilati per conto dei propri associati** e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica, **sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti** (i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) **che deve essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi**.

Per spedire via telematica è necessario:

- ♣ **essere registrati al sito www.mudtelematico.it ;**
- ♣ **disporre di una firma digitale**, che può essere quella dell'associazione di categoria, **del consulente, del professionista o di altri soggetti che curano**, per conto del dichiarante, **la compilazione. I diritti di segreteria ammontano a 10,00 € per dichiarazione** e vanno pagati esclusivamente **con carta di credito o con Telemaco Pay** (<https://telemaco.infocamere.it>).

Osserva

Sono previste sanzioni **per il ritardo nella presentazione del MUD o per la mancata presentazione**. La normativa vigente consente di **presentare il MUD entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine**. In questo caso **l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria va da 26,00 euro a 160,00 euro**. La **presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza**, l'omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta **comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro** (così come previsto dall'art. 258, comma 1, del D. Lgs. 152/2006).

Revisori enti locali contributo in scadenza il prossimo 30.04.2014

I soggetti che presentano domanda di iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli Enti locali, di cui al DM 23/2012 (adottato in attuazione del citato art. 16, comma 25 del DL 138/2011), **sono tenuti**, a norma dell'art. 4-bis, comma 2 del DL 79/2012, **a versare un contributo annuo di €25 a copertura delle spese sostenute dal Ministero dell'Interno per le procedure telematiche per la raccolta**, elaborazione e gestione dei dati richiesti e per iniziative di formazione a distanza.

OSSERVA

Il contributo - che deve essere pagato da chi risulta iscritto nell'elenco degli Enti locali di cui al DM 23/2012 dal quale sono estratti i nominativi - deve essere versato entro il prossimo 30 aprile 2014, a prescindere dalla circostanza che questo svolga effettivamente il ruolo di revisore presso un ente locale.

Ulteriori informazioni circa le modalità di versamento **sono state rese disponibili nel comunicato del Ministero dell'Interno dello scorso 10 settembre 2013**, dove è stato specificato che:

- il conto **corrente da utilizzare è il n.1013096209**, intestato a Tesoreria Viterbo, Ministero Interno, art. 4-bis DL 79/2012 e che **nella causale occorre indicare: "Contributo dei revisori dei conti degli enti locali, anno 2014"**, aggiungendo anche il codice fiscale dell'iscritto;
- successivamente **all'effettuazione del pagamento ed entro la data di scadenza dello stesso**, ciascun iscritto **dovrà accedere con le proprie credenziali alla pagina dedicata del Ministero** (www.finanzalocale.interno.it/apps/revisori.phpm) **per l'inserimento delle coordinate del proprio versamento.**

Benefici gasolio ad uso autotrazione: presentazione della dichiarazione al 30.04.2014

Con la **nota protocollo RU n. 35204 del 27.03.2014** l' **Agenzia delle Dogane** ha annunciato che è **disponibile on line il software necessario per assicurare il beneficio previsto dalla legge relativamente al consumo di gasolio ad uso autotrazione.**

Secondo quanto previsto dal DPR n. 277/2000, modificato dall'articolo 61 DL n. 1/2012 (c.d. DL liberalizzazioni), **il rimborso dei quantitativi consumati deve essere comunicato ogni trimestre** e, in particolare, **la comunicazione relativa al primo trimestre** (gennaio-marzo 2014) **deve essere inoltrata entro il 30.04.2014.** Sul sito dell'Agenzia delle Dogane è dunque **disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione da consegnare al competente Ufficio delle Dogane o all'Ufficio delle Dogane di Roma I** (il software permette, tra le altre cose, la possibilità di caricare le precedenti dichiarazioni al fine di rendere più semplici gli adempimenti).

Evidenziamo che in attuazione dell'articolo 61 comma 4 del DL n. 1/2012 (convertito con modifiche dalla legge n. 27/2012), tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, **la misura del beneficio riconoscibile è pari a 214,18609 per mille litri di prodotto**, in relazione ai **consumi effettuati tra il 01.01.2014 e il 28.02.2014, ed al 216,58609 per mille litri di prodotto**, in relazione ai **consumi effettuati tra il 01.03.2014 ed il 31.03.2014** (la modifica in corso di trimestre è stata prevista per effetto dell'aumento delle accise in relazione ai consumi effettuati a partire dal 01.03.2014, prevista dalla determinazione direttoriale RU 145733 del 23.12.2013).

Strutture sanitarie private entro il 30.04.2014

Entro il 30.04.2014 le **strutture sanitarie private** devono presentare esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate il **modello SSP** per la **comunicazione dell'ammontare dei compensi riscossi nel periodo 1.1 – 31.12.2013 per l'attività medica esercitata da ciascun professionista nella struttura stessa.** Il suddetto adempimento è **stato introdotto dalla Finanziaria 2007** che ha istituito una particolare disciplina per la riscossione dei compensi dovuti per le attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell'ambito delle strutture sanitarie private al fine di favorire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti.

Le disposizioni dettate dalla Finanziaria 2007 prevedono, in buona sostanza, che **la riscossione dei compensi dovuti al professionista per l'attività resa nell'ambito di una struttura sanitaria** debba essere effettuata **in modo unitario dalle strutture sanitarie che hanno l'obbligo di incassare il compenso** "in nome e per conto" del **prestatore di lavoro autonomo** (medico o paramedico) **e riversarlo al medesimo.**

Tali disposizioni interessano le strutture che mettono a disposizione dei professionisti ovvero concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per l'esercizio di attività di lavoro autonomo mediche o paramediche.

OSSERVA

E' applicabile la **sanzione da € 258 a € 2.065** di cui *all'art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/97* in caso di **omessa, incompleta o non veritiera trasmissione** dei dati in esame.

Aprile tempo di controlli: in arrivo per 20.000 contribuenti le lettere da redditometro

Saranno inviate a breve (con ogni probabilità da inizio del corrente mese di aprile) **le lettere di avvio dei controlli da nuovo redditometro**, al fine di accertare eventuali scostamenti tra redditi dichiarati, patrimoni e spese effettivamente sostenute dal contribuente.

OSSERVA

I destinatari della predetta comunicazione saranno **in numero minore rispetto a quelli inizialmente previsti**: la comunicazione riguarderà, infatti, **soltanto 20.000 contribuenti**, un terzo in meno rispetto agli iniziali 35.000 preventivati dalle istituzioni.

Sotto esame **sono i dati economici relativi al 2009** (UNICO 2010) inerenti le persone fisiche, le quali saranno analizzate in **base ai parametri contenuti nell'anagrafe tributaria avviata nei mesi scorsi**, in cui sono stati incrociati i dati in possesso dei database fiscali con quelli degli istituti di credito.

Si ricorda che nella suddetta missiva vi è contenuta **la precisazione secondo cui il contribuente dovrà comparire di persona** (o per mezzo di rappresentanti) **per fornire dati rilevanti ai fini del successivo eventuale accertamento** con l'avvertenza che, qualora fosse impossibilitato a presentarsi nel giorno indicato, potrà comunque chiedere (a mezzo telefono o mail) la fissazione di un'altra data, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

OSSERVA

Qualora **il contribuente non si dovesse presentare all'invito o**, pur presentandosi, non fornisca in tutto o in parte le informazioni richieste, **l'Agenzia delle Entrate potrà valutare la possibilità di adottare più penetranti poteri di indagine**, come le indagini bancarie, ovvero **irrogare la sanzione per mancata comparizione e per omessa o incompleta risposta** (da un minimo di 250 a un massimo di 2000 euro).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO